



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA E SDA PESARO

Testo coordinato bando approvato con DDPF 114/IAB/2020 e ss.mm.ii

**Intervento straordinario per la concessione di
contributi alle imprese zootecniche danneggiate
dall'emergenza Covid 19**

L.R. 10 aprile 2020 n. 13, art. 10 (Misure di sostegno per il settore zootecnico)
DDPF 114 del 22/04/2020; DDPF 179 del 30/04/2020; DDPF 327 del 10/6/2020

Obiettivi

Concessione contributi una tantum alle imprese zootecniche della Regione Marche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Destinatari

Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali ovicaprini e/o bovini

Dotazione finanziaria assegnata

€ 600.000,00

Scadenza presentazione domande: lun. 22 giugno 2020

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto

tel. 071-806.3651; indirizzo mail: roberto.gatto@regione.marche.it

PEC: regione.marche.agricoltura@emarche.it

1. Obiettivi e finalità

Il presente bando ha lo scopo di sostenere, attraverso la concessione di contributi, le imprese zootecniche della Regione Marche danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid 19 .

2. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 600.000,00 ripartita fra le due linee di intervento come segue:

A. linea di intervento carne ovina - contributo a pecora potenzialmente in grado di produrre un agnello € 250.000,00;

B. linea di intervento latte bovino e ovicaprino - contributo a capo per la produzione del latte bovino e ovicaprino € 350.000,00.

Nel caso una linea di intervento non esaurisse le risorse ad essa assegnate il residuo potrà essere utilizzato per soddisfare le esigenze dell'altra linea di intervento

4. Descrizione del tipo di intervento

4.1 Condizioni di ammissibilità all'indennizzo

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

4.1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

La domanda di sostegno/pagamento, ai sensi del bando, può essere presentata da imprenditori agricoli, così come individuati dall'articolo 2135 del codice civile.

Il richiedente non deve essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Il richiedente, al momento dell'erogazione del contributo, deve inoltre essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva), fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

4.1.2 Condizioni relative all'impresa

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve:

1. essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
2. avere Partita Iva con codice attività agricola;
3. essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli;
4. non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;
5. i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
6. Essere titolare di allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio della Regione Marche e detentori di animali ovicaprini e/o bovini identificati sulla base del codice aziendale;
7. avere una consistenza, per singola specie bovina e bufalina non inferiore a 6 capi (bovine di età minima di 25 mesi) e per la specie ovicaprina non inferiore a 45 capi iscritti alla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN), alla data di presentazione della domanda;
8. per accedere alla linea di intervento A per la produzione del latte, aver prodotto latte vaccino e/o ovicaprino nell'anno 2020 e fino alla data di presentazione della domanda ed averlo consegnato ad un primo acquirente (da dichiarare in domanda) e/o trasformato nel proprio caseificio aziendale regolarmente approvato (indicando in domanda il n. di registrazione concesso dall'ASUR ai sensi del Reg. (CE) 852/2004).

4.2 Tipologia dell'intervento

Sono ammissibili interventi di contribuzione una tantum ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità ed alla contemporanea necessità di effettuare le spese necessarie all'applicazione delle norme di sicurezza sanitaria legate alla pandemia COVID-19, per le seguenti due linee di intervento:

- A. linea di intervento carne ovina - contributo a pecora potenzialmente in grado di produrre un agnello;
- B. linea di intervento latte bovino e ovicaprino - contributo a capo per la produzione del latte bovino e ovicaprino.

I contributi vengono concessi a capo in relazione alla consistenza degli allevamenti da carne o da latte secondo le seguenti modalità:

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. **(GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017)** e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

- A) contributo a capo pecora potenzialmente in grado di produrre un agnello pronto per il mercato nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020. Numero di capi di sesso femminile di almeno 12 mesi di età presenti in BDN alla data del 31/12/2019;
- B) contributo a capo per pecore e capre in lattazione che producono latte ovicaprino, per gli allevamenti che consegnano il latte ad un primo acquirente e/o trasformano in azienda tutta o parte della propria produzione;
- C) contributo a capo per bovine in lattazione che producono latte bovino, distinti fra titolari di allevamenti bovini QM, cioè inseriti nel circuito della filiera latte alta qualità QM (Qualità Garantita dalle Marche), e non QM, che consegnano il latte ad un primo acquirente e/o che trasformano in azienda tutta o parte della propria produzione.

È possibile sommare i contributi di cui alle lettere A B e C.

La linea di contributo per il settore latte di cui alle lettere B) e C) resta sospesa come già disposto dal DDPF n. 327 del 10/06/2020 al fine di adeguare i sistemi informativi per la presentazione delle richieste e per la effettuazione dei calcoli e delle verifiche.

4.3 Spese ammissibili e NON ammissibili

Sono ammissibili solo le spese che si riferiscono agli interventi di cui al paragrafo precedente.

Non sono comunque ammissibili:

- le vacche da carne per la linea di intervento del latte
- le spese tecniche per la compilazione e presentazione della domanda di indennizzo.

4.4 Importi ed aliquote dell'aiuto.

L'entità del sostegno è fissato per azienda in relazione alla stima della dimensione economica relativa alle attività zootecniche aziendali come di seguito indicato:

- A. Massimo Fino a € 6,00 per pecora di allevamento iscritto al circuito IGP "Agnello del Centro Italia" e massimo fino a € 4,00 per pecora di allevamento NON iscritto al circuito IGP (sono ammissibili esclusivamente i capi di ovicaprini di sesso femminile con almeno 12 mesi di età che alla data del 31/12/2019 risultavano in carico al richiedente sulla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale);
- B. Massimo fino a € 8,00 per pecora/capra in lattazione (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 13 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020 al netto del 10% dei capi di cui sopra considerati in asciutta);
- C. Massimo fino a € 70,00 per vacca in lattazione (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020 al netto del 10% dei capi di cui sopra considerati in asciutta) ;

- D. Massimo fino a € 140,00 per vacca in lattazione (sono ammissibili i capi di sesso femminile di almeno 25 mesi di età presenti in BDN alla data del 1/6/2020 al netto del 10% dei capi di cui sopra considerati in asciutta) solo nel caso di allevamento inserito nel circuito della filiera latte alta qualità QM (Qualità Garantita dalle Marche);

È possibile sommare i contributi di cui alle lettere A, B, C e D.

Qualora le risorse disponibili del presente bando risultassero insufficienti a coprire tutte le esigenze delle domande di aiuto, il sostegno di cui alla lettera A) verrà riconosciuto in pro quota a capo ovcaprino, ripartendo tra tutti i beneficiari aventi diritto le somme residue.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10 della LR 13/2020, il contributo di cui alla lettera A) verrà concesso fino ad un massimo per azienda di 5.000 Euro, mentre il contributo di cui alle lettere B) , C) e D) cumulati a livello di azienda, verrà concesso fino ad un massimo di 20.000 Euro. Qualora il valore del contributo di cui alle lettere B), C) e D) risultasse inferiore a 1.000,00 Euro, viene comunque riconosciuto un contributo pari a 1.000,00 Euro.

Gli aiuti del presente bando sono cumulabili con quelli previsti da altri bandi approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni, le Province autonome, possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 reg UE 702/14), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019;
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:

- per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100 000,00 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa operi in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) del presente articolo, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5. Criteri per il riconoscimento del contributo

Non sono previsti criteri di selezione delle domande di sostegno. Per la determinazione del contributo forfettario si tiene conto della dimensione economica aziendale delle attività zootecniche attraverso la consistenza degli allevamenti, seguendo la metodologia sotto riportata.

- 1) Per gli interventi di cui alla lettera A) verranno destinate le risorse disponibili in pro quota a capo ovino, ripartendo tra tutti i beneficiari aventi diritto le somme in questione, fino all'importo massimo a capo indicato al paragrafo 4.4. lett A).
Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 10 della LR 13/2020, il contributo di cui alla lettera A) verrà concesso fino ad un massimo per azienda di 5.000 Euro

- 2) Per gli interventi di cui alla lettera B), C) e D) si procede come segue.

2.1) Calcolo di un importo aziendale derivante dalla somma dei seguenti punti:

- A) Produzione latte ovicaprino = Numero ottenuto dal calcolo di cui alla lettera A del paragrafo 4.4;
- B) Produzione latte bovino non QM e bufalino = Numero ottenuto dal calcolo di cui alla lettera B del paragrafo 4.4;
- C) Produzione latte bovino QM = Numero ottenuto dal calcolo di cui alla lettera C del paragrafo 4.4;

2.2) Somma di tutti i valori così ottenuti ottenendo il valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;

2.3) Calcolo del peso percentuale dell'azienda sul valore complessivo ammissibile di tutte le aziende richiedenti;

2.4) Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale aziendale, tenendo conto del valore massimo di 20.000,00 Euro per azienda.

Il calcolo del contributo aziendale è effettuato in automatico dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

Verrà quindi approvato un elenco in ordine alfabetico dei codici aziendali degli allevatori indennizzabili, con l'indicazione per ognuno di loro del numero di capi e/o litri di latte ammesso e l'importo complessivo dell'indennizzo spettante per singola tipologia di sostegno.

La linea di contributo per il settore latte di cui alle lettere B), C) e D) resta sospesa come già disposto dal DDPF n. 327 del 10/06/2020.

6. Ammissibilità delle domande

I termini del procedimento sono fissati in 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo la scadenza per la presentazione delle richieste.

A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1 Modalità di presentazione delle richieste

L'istanza, deve essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo:

<http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; **è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

6.1.1 Termini per la presentazione delle richieste

La domanda per la linea di intervento può essere presentata sul SIAR fino al giorno lunedì 22 giugno 2020, termine perentorio.

La linea di intervento Latte per ora è sospesa fino all'adeguamento del sistema informativo.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di Sottoscrizione (verifica che causa emergenza epidemiologica potrà essere conclusa prima della concessione del contributo);

La verifica viene effettuata entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande e può terminare anche prima di detta scadenza con modalità istruttoria a sportello.

6.1.2 Documentazione da allegare alla richiesta:

Alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione.

L'adesione al circuito IGP (Agnello del Centro Italia) od al marchio regionale QM (Qualità Garantita dalle Marche) verrà dichiarata in domanda e riscontrata con la documentazione già in possesso dell'Ufficio incaricato dell'istruttoria.

Alle domande già rilasciate, verrà richiesta la presentazione di due dichiarazioni aggiuntive al fine di adeguarsi alla recente normativa sull'antimafia e sugli aiuti di stato.

In particolare

- per la normativa antimafia

- nel caso di contributo presunto superiore ad € 5.000, *dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.*

- per la normativa aiuti di stato

- per quanto concerne l'applicazione dell'aiuto di stato SA. 57021 regime quadro del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al fine di rispondere alle norme previste dal paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del suddetto quadro temporaneo e dell'articolo 53 del DL 34 del 19 maggio 2020.

- *di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati*

ovvero

- di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati indicando l'importo ed il giorno della restituzione, e di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.

La verifica verrà effettuata sul Registro nazionale degli aiuti e sul registro debitori di AGEA.

6.1.3 Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della richiesta, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella richiesta e nella documentazione allegata.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC².

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Si prevede che le integrazioni siano presentate tramite PEC.

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

² Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della richiesta

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle richieste sono relativi agli elementi anagrafici della richiesta e di incrocio con le sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare come ad esempio: regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), assenza di misure di prevenzione personale ovvero condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale; conformità dei dati con l'anagrafe zootecnica nazionale per l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN); conformità delle informazioni con quanto presente sul Registro centrale degli aiuti, ecc³.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Antimafia

Sulla base di quanto indicato dall'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accertamento antimafia viene differito e si procederà immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione dell'aiuto.

Come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sarà contenuto comunque entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva.

Può essere disposta la revoca inoltre in conseguenza degli esiti dei controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

Aiuti di stato

La verifica sulla dichiarazione relativa agli aiuti di stato di cui al paragrafo 6.1.1 verrà effettuata sul Registro nazionale degli aiuti e sul registro debitori di AGEA.

³ L'elencazione non è esaustiva ma è meramente indicativa.

Visite aziendali

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della richiesta si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del numero dei capi non ammessi;
- ✓ dell'importo del contributo;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al responsabile regionale, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Le istanze saranno esaminate entro i termini previsti per la chiusura del procedimento.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile per la concessione di contributi alle imprese zootecniche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e concessione del contributo

A conclusione dell'attività istruttorio, il responsabile regionale predispone l'elenco delle richieste finanziabili sulla base di quelle risultate ammissibili per le quali viene autorizzato il pagamento.

L'elenco contiene i nominativi dei beneficiari, i codici aziendali di ciascun beneficiario, l'indicazione per ognuno del numero di capi ammesso e l'importo complessivo del contributo.

L'elenco è approvato con decreto del dirigente responsabile dell'intervento di concessione di contributi alle imprese zootecniche danneggiate dall'emergenza epidemiologica Covid 19.

6.2.5 Pubblicazione del provvedimento

Il decreto di cui al precedente paragrafo è pubblicato sul sito <http://www.norme.marche.it> ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito

istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata alla zootecnia.

Avverso il provvedimento qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione
o in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di procedimento.

7. Impegni degli allevatori

Tramite la sottoscrizione della richiesta, il richiedente si impegna a:

1. consentire l'accesso in azienda ed in allevamento per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
2. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità 4.

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.:

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona

La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzare richieste di informazione relative ai trattamenti di dati personali è: rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono concessioni di contributi regionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data dalla L.R. 10 aprile 2020 n. 13 *“Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive a al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”*, art. 10 (*Misure di sostegno per il settore zootecnico*) e dal DDPF n. 114/IAB del 22/04/2020 e sue modifiche ed integrazioni .

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo

⁴ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero fare opposizione al loro trattamento; si potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Può essere proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non sarà possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della "P.F Agricoltura a basso impatto, zootecnia e SDA di Pesaro", presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.